



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Salerno

E, per conoscenza,

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

**Oggetto:** quesito: sentenza redatta in modalità telematica-consegna dell'originale telematico-certificato di deposito da parte del cancelliere-data di pubblicazione  
Rif. prot. DAG n. 179780.E del 7.09.2023

Con nota prot. 7666.U del 7 settembre 2023, codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal tribunale di Nocera Inferiore volto a chiarire se *“la data di pubblicazione della sentenza debba ritenersi coincidente con quella del deposito della stessa ovvero, nel caso di deposito telematico, alla data in cui il provvedimento risulta ricevuto dal sistema informatizzato”*.

Secondo il funzionario coordinatore del settore civile del tribunale di Nocera Inferiore *“la data di pubblicazione della sentenza deve ritenersi coincidente con quella del deposito della stessa ovvero, nel caso di deposito telematico, alla data in cui il provvedimento risulta ricevuto dal sistema informatizzato”*.

Codesto Presidente ha verificato la modalità operativa seguita dagli uffici del proprio distretto, riscontrando posizioni e prassi difformi da quella assunta dal tribunale di Nocera Inferiore.

In particolare, codesta presidenza ritiene di condividere la prassi seguita dal tribunale di Salerno e le motivazioni a supporto; segnatamente, il dirigente del tribunale di Salerno avrebbe fatto presente: *“nel registro informatico ministeriale, in riferimento alla fase*

*decisoria dei procedimenti, sono presenti due eventi: "deposito minuta sentenza" e "pubblicazione sentenza"; il cancelliere, quando accetta la busta contenente la sentenza, deve obbligatoriamente registrare entrambi gli eventi per cui inserisce come data di deposito della minuta la data in cui il Giudice l'ha trasmessa e come data di pubblicazione quella in cui la busta viene effettivamente accettata. Dalla data di deposito della minuta, il SICID calcola i termini del deposito della sentenza, anche al fine dell'individuazione di eventuali ritardi, mentre dall'evento "pubblicazione sentenza" scaturisce il numero del provvedimento e si invia la PEC per avvisare le parti del deposito della sentenza, al fine della decorrenza dei termini per l'impugnazione".*

Ciò premesso, codesto Presidente ha chiesto a questa Direzione generale di indicare il comportamento corretto, al fine di superare le difformità di prassi riscontrate nell'ambito del distretto.

Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

Come precisato dalla Corte di Cassazione in alcuni suoi precedenti, *"l'attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico... è soltanto avviata dal giudice. È infatti sempre indispensabile l'intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento - corrispondente, in sostanza, alla minuta di cui è detto nel(l'oramai desueto) art. 119 disp. att. c.p.c. - perché il cancelliere ("accettando" il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione, evento, quest'ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore"* (in tali termini è Cass., n. 9345 del 16/04/2018)

Più di recente, la Suprema Corte ha precisato: ***"la data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide non già con quella del deposito telematico ad opera del giudice, bensì con quella di attestazione dell'avvenuto deposito***

*da parte del cancelliere che, mediante il sistema informatico, attribuisce al provvedimento il numero identificativo e la data; tale attestazione costituisce un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ed è pertanto dalla data ivi indicata che decorre il termine "lungo" per l'impugnazione*” (Cass. n. 2829 del 31/01/2023- si riprende il principio già affermato in Cass. n. 2362 del 29/01/2019 “*in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati*”).

Quindi la “accettazione” del cancelliere del provvedimento pervenuto, in via telematica, dal magistrato, attualmente prevista dagli applicativi in uso agli Uffici, corrisponde a quanto, prima del processo telematico, consisteva nel “*deposito della minuta del provvedimento*” consegnata dal magistrato (in vista della pubblicazione<sup>1</sup>): per quanto di interesse, la data del *deposito (minuta)* coincide con quella, correttamente individuata dal tribunale di Salerno, in cui il *file-sentenza* perviene telematicamente in cancelleria.

Come nel sistema previgente, al *deposito minuta* fa seguito la pubblicazione del provvedimento con attribuzione della data, del numero progressivo annuale e del relativo cronologico, oggi operata, presso tutti gli Uffici abilitati al PCT, mediante interrogazione del sistema informatico. Tale è il momento processualmente rilevante, agli effetti del venire ad esistenza (giuridica) del provvedimento del giudice; mutuando

---

<sup>1</sup> Così l’art. 119 disp. att. c.p.c., nel testo originario e mai modificato: “*L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell’articolo 132 del codice. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo*”.

dagli enunciati della giurisprudenza sopra menzionata, va quindi evidenziato che **“la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. "lungo" di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati”**.

Tenuto conto di quanto fin qui rappresentato e considerando che l'art. 133 c.p.c., pur a seguito della Riforma veicolata dal d.lgs. 149 del 2022, è rimasto invariato<sup>2</sup>, al quesito in disamina va risposto nei termini sopra indicati, condividendo questa Direzione generale la prassi operativa seguita dal tribunale di Salerno.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*

---

<sup>2</sup> “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”.